

Vieni all'INAS per...

- Domanda di pensione
- Trattamenti di famiglia
- Previdenza complementare

Numero Verde
800 24 93 07

PATRONATO
Inas
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

www.inas.it

Altri servizi INAS...

- Permesso di soggiorno
- Ricongiungimento familiare
- Assistenza per malattie professionali

L'INAS CISL ti aiuta in modo veloce, professionale e gratuito

CONQUISTE
del
LAVORO
quotidiano della Cisl

Direttore responsabile: **Francesco Guzzardi**
Reg. Trib. Roma n. 569/48 - Proprietà - Conquiste del Lavoro S.r.l.
Una copia Euro 0,41 Arretrata - Euro 0,82. Abbonamento annuale Euro 103,30;
iscritti alla Cisl - Euro 41,50. Abbonamento estero Euro 155,00.
Abbonamento comprensivo di "Inas Tutela" maggiorazione di Euro 2

INAS TUTELA Direzione e Redazione: *V.le Regina Margherita, 83/d - 00198 Roma - Tel. 06 84438420 - Fax 06 84438222*

Stampa: Poligraf Srl - Pomezia (Rm)
Progetto grafico: Eurografica 2 Srl

Inas Tutela

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT



"Riforma Monti"

Ecco le novità

CONQUISTE
del
LAVORO quotidiano della Cisl
ISSN 0010-6348 Sped. in abb. postale 45% Roma - art. 2 comma 20 b legge 662/96

GENNAIO
Anno 64 n. 19 - Lunedì 30 gennaio 2012

“RIFORMA MONTI”

NUOVI REQUISITI PER LA PENSIONE

Per coloro che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, in sostituzione della pensione di vecchiaia e di quella di anzianità, sono previste **la pensione di “vecchiaia” e la pensione “anticipata”**.

Anni	Donne dipendenti settore privato	Uomini dipendenti settore privato e donne dipendenti iscritte Inpdap	Donne autonome e iscritte gestione separata	Uomini autonomi e iscritti gestione separata
Dal 2012	62 anni	66 anni	63 anni e 6 mesi	66 anni
Dal 2014	63 anni e 6 mesi	66 anni	64 anni e 6 mesi	66 anni
Dal 2016	65 anni	66 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni
Dal 2018	66 anni	66 anni	66 anni	66 anni

Ai requisiti qui riportati si sommano, dal 2013 in poi, gli adeguamenti rispetto alla speranza di vita

Per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 è richiesta anche la condizione che l'importo della prestazione pensionistica non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde, invece, dal vincolo dell'importo minimo, se il lavoratore ha raggiunto i 70 anni di età ed è in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva.

Accesso alla pensione di vecchiaia dal 2021

Per tutti i lavoratori e le lavoratrici che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dall'anno 2021, i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, incrementati con il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, dovranno essere tali da garantire un'età minima di accesso alla pensione pari ad almeno 67 anni.

Pensione di vecchiaia

I lavoratori dipendenti e autonomi (uomini e donne) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 possono accedere alla pensione di vecchiaia, sia nel sistema misto che nel sistema contributivo, al compimento dell'età indicata nella seguente tabella, alla maturazione di almeno 20 anni di contributi:

Età massima per la pensione di vecchiaia e incentivazione

Per chi decide di restare al lavoro oltre i limiti di età previsti, si attiva una forma di incentivazione tramite l'applicazione di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni. Per i lavoratori dipendenti, in caso di proseguimento dell'attività lavorativa, il divieto di licenziamento individuale opera fino al compimento del 70° anno di età.

PENSIONE ANTICIPATA

Tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata, possono conseguire una “pensione anticipata”, in presenza dei seguenti requisiti contributivi:

- dal 2012: 42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne;



- dal 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini;
41 anni e 2 mesi per le donne;
- dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini;
41 anni e 3 mesi per le donne.

Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l'importo di pensione maturato sarà interamente riconosciuto. Prima del 62° anno, invece, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 sarà effettuata una riduzione:

- dell'1% con un'età compresa tra i 60 e i 62 anni;
- del 2% con un'età inferiore ai 60 anni.

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

In alternativa al trattamento pensionistico anticipato, gli uomini e le donne che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema contributivo puro, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso di:

- 20 anni di contribuzione;
- 63 anni di età;
- un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, rivalutato annualmente in base alla variazione del Pil, determinato dall'Istat.

ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

A partire dal 2013, gli adeguamenti alla speranza di vita si applicano ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata.

Tutti gli adeguamenti successivi al 1° gennaio 2019 verranno applicati con cadenza biennale.

Ne deriva che:



- 1° adeguamento: dal 1° gennaio 2013;
- 2° adeguamento: dal 1° gennaio 2016;
- 3° adeguamento: dal 1° gennaio 2019;
- 4° adeguamento e successivi: dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2023.

E CHI HA GIÀ MATURATO I REQUISITI?

I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti, accedono alla pensione secondo la normativa vigente a tale data.

Ciò vale, quindi, anche per coloro che, pur avendo perfezionato età anagrafica e contributi a questa data, debbano attendere l'apertura

della finestra nel corso del 2012 e del 2013. Il lavoratore ha inoltre la possibilità di richiedere al proprio Ente di previdenza la certificazione del diritto, per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza della contribuzione versata a suo favore entro il 31.12.2011.

PENSIONE: ECCO LE DEROGHE

Per alcuni soggetti si continuerà ad applicare le disposizioni in materia di accesso e decorrenze, previste dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011, anche se tali requisiti sono maturati successivamente. Ecco chi potrà andare in pensione con le vecchie norme:

- lavoratrici che optano per la liquidazione della prestazione con il sistema contributivo (ai sensi della legge n. 243 del 2004);
- soggetti che rientrano nel limite massimo numerico - che dovrà essere stabilito con decreto interministeriale (entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) - anche se maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011;
- collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché lavoratori per i quali sia stato previsto il diritto di accesso a tali fondi da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

- autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011;
- dipendenti delle amministrazioni statali collocati in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011.

Norma eccezionale in favore dei dipendenti privati

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato sono previste le seguenti eccezioni:

- possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento di almeno 64 anni di età per coloro che maturino almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012 e che, entro lo stesso anno, avrebbero raggiunto i requisiti precedentemente validi ovvero pensione di



anzianità con quote: fino al 31 dicembre 2012, con 60 anni di età e quota 96;

- possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con almeno 64 anni di età - qualora tale trattamento risulti più favorevole rispetto ai nuovi requisiti richiesti a partire da quest'anno - per le sole donne che maturino 20 anni di contributi e compiano 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012.

SPARISCONO LE "FINESTRE"

Per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso alla pensione - anche quelle liquidata con la massima anzianità contributiva - non è più soggetto al meccanismo delle cosiddette "finestre mobili".

PRO-RATA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 viene esteso il sistema di calcolo contributivo in pro-rata, in relazione alle anzianità contributive maturate a partire da tale data. Tale previsione interessa anche coloro che rientrano nel sistema retributivo puro.

ARMONIZZAZIONE REGIMI PENSIONISTICI

E' prevista l'armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento rispetto ai regimi pensionistici per i quali sono stabiliti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago). Al riguardo, dovrà essere emanato apposito regolamento entro il 30 giugno 2012.

PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

Dal 2012, è abrogato il requisito minimo di durata dei 3 anni di iscrizione in ciascuna gestione previdenziale, qualora si intenda acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica, utilizzando l'istituto della totalizzazione. Pertanto, sarà possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di periodi contributivi, nelle diverse gestioni, di durata inferiore ai 3 anni. Per il riconoscimento della pensione in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi i requisiti vigenti al 2011.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Per il biennio 2012 - 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avverrà nella misura del 100% per le pensioni di importo pari

o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo di poco superiore a 3 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite maggiorato della rivalutazione automatica, l'incremento viene attribuito fino al limite, maggiorato.

ASSEGNO SOCIALE

Dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e dell'assegno sociale sostitutivo della pensione per sordomuti, della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità civile, è incrementato di 1 anno, aumentando così dai 65 ai 66 anni di età.

NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL SETTORE AGRICOLO

Le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

LAVORI USURANTI

Per chi svolge lavori usuranti ci sono novità in merito all'accesso alla pensione di anzianità agevolata. Viene infatti abbreviato il periodo transitorio (durante il quale il beneficio è applicato in misura ridotta) che avrà termine nel 2011: l'applicazione andrà quindi a regime a partire dal 2012. Da quest'anno, il soggetto che abbia ottenuto il riconoscimento dell'agevolazione per lo svolgimento di attività usurante potrà accedere alla pensione di anzianità sulla base dei seguenti requisiti:

Data maturazione requisiti	Requisiti dipendenti	Requisiti autonomi (pensione con contribuzione mista)
Dal 1° gennaio 2012	60 anni di età quota 96	61 anni di età quota 97
Dal 1° gennaio 2013	61 anni di età quota 97	62 anni di età quota 98

Ai requisiti qui riportati si sommano, dal 2013 in poi, gli adeguamenti rispetto alla speranza di vita